

SCIENZA & POLITICA

per una storia delle dottrine



Diritto naturale ed equità nella «scienza» di Giambattista Vico

Natural Law and Equity in Giambattista Vico's «Science»

Gaetano Antonio Gualtieri

gaetano.gualtieri@studio.unibo.it

Università di Bologna

ABSTRACT

Il saggio evidenzia come il «diritto naturale» rappresenti il cuore nevralgico della «scienza» di Giambattista Vico. Questi, nell'opporsi allo scetticismo, da un lato, e al giusnaturalismo, dall'altro, fa del «diritto naturale» il punto di incontro di molteplici questioni, dalla politica alla giurisprudenza, dall'«equità» alla «Ragion di Stato».

PAROLE CHIAVE: Diritto naturale; Conflitti di classe; Politica; Equità; Ragion di Stato.

This essay emphasizes as «natural law» represents the core of the concept of «science» in Giambattista Vico. This philosopher, by refusing skepticism on the one hand, and the doctrine of natural law on the other, makes of natural law the focus of various questions, from politics to jurisprudence, from «equity» to the «Reason of State».

KEYWORDS: Natural Law; Social conflicts; Politics; Equity; Reason of State.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXXIV, no. 66, 2022, pp. 95-109

DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/15172>

ISSN: 1825-9618



1. Il Diritto naturale come espressione fondamentale della «scienza» di Vico

Spesso gli studiosi si sono interrogati sull'effettiva collocazione del pensiero di Giambattista Vico nell'ambito della scienza moderna. Varie sono state, nel corso del tempo, le interpretazioni che sono state fornite sull'argomento, trovando, in qualche caso, opinioni contrastanti fra chi vede nel filosofo napoletano un pensatore aggiornato e innovativo, ancorato alle scoperte della scienza moderna¹, e chi, al contrario, lo considera attardato e poco informato sulla scienza del suo tempo².

Appare chiaro, almeno a partire dal *De nostri temporis studiorum ratione* (1708), che la scienza, per Vico, non è solo quella che si impernia sull'esattezza quantitativa della matematica e della geometria. Nel capitolo VII, infatti, si coglie una precisa scelta di posizione fra scienza esatta e *prudentia*. La vita pratica è legata alle contingenze delle cose e alle circostanze, ragion per cui «quelli che coltivano il puro vero difficilmente sanno servirsi dei mezzi e con maggior difficoltà conseguire i fini»³. Di conseguenza, «i fatti umani non possono misurarsi con il criterio di questa rettilinea e rigida regola mentale: occorre considerarli, invece, con quella misura flessibile di Lesbo, che, lungi dal voler conformare corpi a sé, si snodava in tutti i sensi per adattare se stessa alle diverse forme dei corpi»⁴.

Risulta evidente che Vico non si limita a porre semplicemente un criterio gnoseologico, ma avverte l'esigenza di allargare il campo ad un modello di interazione sociale che troverà ulteriore sbocco nelle opere successive⁵, a partire dal *Diritto universale* e in particolare dalla *Sinopsi* (1720), nella quale emerge, innanzitutto, come il formarsi dei primi nuclei sociali porti ad un'idea di «politicità ontologica»⁶ che si associa alla consapevolezza etica che solo in una dimensione sociale sia possibile lo sviluppo umano. Si spiega come mai Vico, sempre nel *De ratione*, precisamente nel capitolo XI, oltrepassando il disordine giuridico che caratterizza l'età moderna, senta il bisogno di tracciare «un geniale schizzo di storia della giurisprudenza»⁷, ricorrendo al metodo giurisprudenziale romano ed equiparando i giuristi romani ai filosofi greci⁸.

¹ Si pensi solo alle seguenti affermazioni di Nicola Badaloni, per il quale «Vico si riallaccia, pur attraverso una serie di mosse anche tortuose, alla scuola di Galilei. Il suo pensiero rappresenta quindi uno sviluppo di questa grande corrente che s'inoltra in campi appena accennati dallo scienziato pisano». N. BADALONI, *Introduzione a Vico*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 3.

² Cfr. P. ROSSI, *Le sterminate antichità. Studi vichiani*, Pisa, Nistri-Lischi, 1969, pp. 30-31. Sulla questione, più in generale, si veda pure il riferimento alla polemica fra Eugenio Garin e Paolo Rossi. Cfr. E. GARIN, *Dal Rinascimento all'Illuminismo*, Pisa, Nistri Lischi, 1970, pp. 197-230; P. ROSSI, *Ancora sui contemporanei di Vico*, «Rivista di filosofia», 76/1985, pp. 466 e ss.

³ G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, in G.B. VICO, *Opere*, A. BATTISTINI (ed), Milano, Mondadori, 2007, p. 131.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Cfr. R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, p. 26.

⁶ R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, p. 30.

⁷ L'espressione si trova in B. DE GIOVANNI, *Il «De nostri temporis studiorum ratione» nella cultura napoletana del primo Settecento*, in *Omaggio a Vico*, Napoli, Morano, 1968, pp. 141-191; in particolare p. 178.

⁸ G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, p. 161.



L'argomento pregnante che incomincia a farsi strada nel pensiero vichiano, già nelle opere giovanili, è quello del diritto naturale. Vico procede sulla scia tracciata da Gian Vincenzo Gravina che, riflettendo sul pensiero di Grozio, attraverso la distinzione fra *lex promiscua*, comune a tutti gli esseri naturali, e *lex solius mentis*, che contraddistingue la natura umana, aveva inteso superare quel modello astratto e troppo chiuso nella sua rigida razionalità, per privilegiare una concezione del diritto naturale che tenesse conto dell'autentica natura umana, fatta sia di ragione sia di passioni⁹. In questo senso, ciò che Gravina vuole comunicare è il bisogno di raggiungere una definizione del diritto che possa perseguire un equilibrato rapporto tra mente e corpo¹⁰. Vico, al pari di Gravina, comprende che le azioni degli uomini sono non solamente determinate dalla necessità di soddisfare gli immediati bisogni umani, ma anche sottoposte ad una congerie di motivazioni; in particolare, se si considerano i «rei costumi della cieca gentilità»¹¹ e le tragedie che affliggono l'uomo, emerge la necessità di dare un significato etico all'agire.

È con questo genere di considerazioni che, qualche anno più tardi, nel *De Uno universi iuris principio et fine uno* (1720), trattando a modo suo le distinzioni graviniane, Vico teorizza l'esistenza di uno *ius naturale prius* e di uno *ius naturale posterius*, retti dall'idea di una immutabilità e di una *vis veri*, all'interno della quale le due forme di *ius*, cioè *prius* e *posterius*, articolano il movimento della storia umana, rendendo possibile il diritto come unità e circolo tra «unico principio» e «unico fine»¹². In altre parole, Vico esprime la convinzione che il divenire possa essere compreso solo a partire dai suoi estremi, contemperando le funzioni della ragione e quelle del senso, del bene e del male¹³. In particolare, lo *ius naturale prius* concerne il diritto alla libertà, alla conservazione e alla tutela dell'individuo allo stato potenziale, mentre lo *ius naturale posterius* riguarda l'avveramento e la concretizzazione del diritto tenendo conto delle vicende umane, con tutte le loro contraddizioni e con i relativi travagli, nel corso della storia¹⁴.

⁹ G.V. GRAVINA, *Originum juris civilis libri tres*, F. LOMONACO (ed), 2 voll., Napoli, Liguori, 2004, vol. I, II, pp. 248-252.

¹⁰ Cfr. F. LOMONACO, *Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico*, «Archivio di storia della cultura», XIII/2000, pp. 27-51; in particolare pp. 28-29. Su questo argomento vi è una nutrita bibliografia; fra i vari testi mi permetto di rimandare pure a G.A. GUALTIERI, *Gian Vincenzo Gravina tra estetica, etica e diritto. Dialoghi, discorsi, trattati*, Venezia, Marsilio, 2021, in particolare pp. 81-122.

¹¹ G.B. VICO, *Parere per l'opera di Gian Vincenzo Gravina Tragedie cinque (1712)*, in G.B. VICO, *Scritti vari e pagine sparse*, F. NICOLINI (ed), Bari, Laterza, 1940, p. 228.

¹² Cfr. F. LOMONACO, *Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico*, p. 30. A proposito di queste problematiche, Nicola Badaloni utilizza i concetti di «ordine» e di «circolo» ed aggiunge che «queste due nozioni venivano connesse alla ripresa vichiana della partizione del diritto naturale in *jus naturale prius* ed in *jus naturale posterius* [...]. Il corso storico è dunque serrato nel "circolo" del diritto naturale primo e secondo e dà luogo ad un ordine in forza del quale i due sensi del diritto naturale si completano a vicenda, non essendo immaginabile un ordine sociale fondato esclusivamente sulla razionalità-eguaglianza ed essendo solo un momento limite quello della ferinità. È proprio la tensione di questi due significati a dare senso al corso della storia». N. BADALONI, *Sul vichiano diritto naturale delle genti*, in G.B. VICO, *Opere giuridiche*, P. CRISTOFOLINI (ed), Firenze, Sansoni, 1974, pp. XV-XLI, citazione a p. XV.

¹³ Cfr. F. LOMONACO, *Diritto naturale e storia. Note su Gravina e Vico*, p. 31.

¹⁴ «Si stabilito il *ius naturale immutabile*, ne fa due parti: una, dipendente dalla volontà, che porge la materia a tutto il *ius volontario* e consiste nella libertà, dominio e tutela di quella e di questo; l'altra parte, dipendente da una ragione eterna, che dà le giuste misura alla libertà, al dominio, alla tutela, e gli dà forma eterna di giusto. E queste due parti essere dette dagli antichi interpreti "*ius naturale prius*" e "*ius naturale posterius*",

Essendosi ormai convinto dell'identità di *verum* e *certum*, nonché della necessità di unire filosofia e filologia, Vico trasforma il rigido e astratto *ius naturale* groziano in *ius gentium* o *ius naturale gentium*, ossia in un diritto calato nella realtà sociale e storica dei popoli¹⁵. La società non può esistere senza *scientia iuris* che, sola, può conferire l'*ordo* necessario al vivere civile¹⁶.

Nel passaggio che Vico compie dal *De ratione* al *De Uno*, emerge dunque l'interesse per la prospettiva storica, attraverso la quale si evince che il diritto romano è il primo sistema giuridico complesso della storia delle nazioni¹⁷ e al suo interno risalta pure la dicotomia fra *ius civile* e *ius praetorium*¹⁸, «ossia fra il diritto civile e la costruzione edittale dei pretori: frutto del *certum* autoritativo il primo, frutto di un tentativo di adeguamento alle idealità del *verum* (e dunque di una equità sostanziale) il secondo»¹⁹. Soprattutto, occorre dire che obiettivo basilare del *De Uno* è definire il diritto naturale come fondamento logico dei diritti vigenti, in cui l'elemento universale e quello empirico si compenetrano e in cui l'eternità del diritto naturale si intreccia con le modificazioni che inevitabilmente intervengono nella storia²⁰. Vico sa benissimo che qualsiasi indagine sullo *ius naturale* porta inevitabilmente verso argomentazioni filosofiche che però allontanano dalla possibilità di un utilizzo politico. Questo spiega come mai egli senta il bisogno di precisare che «[n]un autore, per quanto io sappia, ha impreso finora a studiare il gius romano col ragguagliarlo alle condizioni politiche di Roma»²¹. Soprattutto è fondamentale che il diritto naturale tenga conto degli inevitabili conflitti che si producono nella società.

La dinamica evolutiva vichiana conduce ad evidenziare il diritto civile e quello pretorio sin dal loro prodursi, quali momenti iniziali di un percorso che avrebbe poi prodotto ulteriori trasformazioni:

il diritto civile comune fu il sorcolo per cui il diritto delle genti maggiori si transfuse in quello delle genti minori, parimente la giurisprudenza dei pretori fu il tralcio che condusse l'antico

ed essere le medesime che “*prima naturae*” e “*naturae consequentia*” degli stoici, e che quel che è “*prius*” riceve forma di *ius immutabile* da quel che è “*posterius*”. G.B. VICO, *Sinopsi del diritto universale*, in *Opere giuridiche*, p. 6.

¹⁵ Al riguardo, Raffaele Ruggiero afferma quanto segue: «Messo davanti al dualismo groziano tra *ius naturale* che riguarda la *societas generi humani*, ossia la comunità razionale, e *ius voluntarium* nato su basi contrattualistiche, egli assumerà il diritto volontario come diritto comune a tutti i popoli e lo definirà *ius gentium* [...], quindi procederà all'unificazione del diritto volontario come elemento del *ius naturale*». R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, pp. 27-28.

¹⁶ Cfr. G. CARILLO, *Vico. Origine e genealogia dell'ordine*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000; R. EVANGELISTA, *Ordine naturale e ordine storico. La legge di natura e i principi della storia nella Scienza nuova 1725*, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XLIX/2019, 1-2, pp. 83-104.

¹⁷ G.B. VICO, *De Uno universi iuris principio et fine uno* (d'ora in poi *De Uno*), in *Opere giuridiche*, P. CRISTOFOLINI, p. 24.

¹⁸ Vico afferma: «*Ius praetorium est ius naturale sub iuris civilis imagine*». G.B. VICO, *De Uno*, p. 287.

¹⁹ R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, p. 44; e pp. 96-102.

²⁰ Nella *Scienza nuova* Vico avrebbe affermato quanto segue: «Onde questa Scienza viene nello stesso tempo a descrivere una storia ideal eterna, sopra la quale corron in tempo le storie di tutte le nazioni ne' loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini». G.B. VICO, *Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni* (d'ora in poi *SN4A*), in *Opere*, A. BATTISTINI (ed), p. 552; cpv. 349.

²¹ G.B. VICO, *De Uno*, p. 28. Cfr. G. CAPOGRASSI, *Dominio, libertà e tutela nel «De uno»*, in *Opere*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 11-28, p. 11.



diritto della legge delle XII Tavole a tramutarsi nel nuovo diritto stabilito dalle costituzioni dei principi²².

Il filosofo napoletano coglie la fondamentale istanza genetica del diritto pretorio,

l'esigenza *iuris civilis adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi*, che è in ultima analisi davvero una tensione equitativa nella composizione degli interessi singolari, laddove il magistrato riconosca una sorta di 'nervo scoperto' che minerebbe alla radice la stabilità politica della *civitas*²³.

Il pretore è una figura istituita dai *patres* al fine di arginare eventuali sovvertimenti da parte dei plebei. Lo scopo fondamentale era quindi quello di custodire le leggi, mantenendo intatto il diritto civile e, possibilmente, mitigarlo con una naturale equità. Nell'evidenziare questo aspetto, Vico rafforza l'istanza di una comprensione genetica del fenomeno giuridico, visto come radice della convivenza sociale.

La giustizia viene poi distinta in «rettrice» che assegna «le dignità ai meriti dei soggetti» ed «equatrice» la quale «riguarda alle cose, e procura che sieno giustamente operate»²⁴; in altri termini, essa è regola del corretto agire e nella congiunzione di queste due forme di giustizia si definiscono i corrispettivi diritti che sono prevalentemente: tutela, dominio, libertà che porteranno, poi, alla tre forme pure dei governi politici, ossia aristocrazia, monarchia e democrazia²⁵. Questi sono i principi cardine della *Respublica*, inglobanti la pregnante distinzione fra *ius privatum* e *ius publicum*, in cui la dialettica privato/pubblico non deve essere considerata alla stregua di una semplice contesa fra il soggetto individuale e l'organismo statale, ma come un mettere in chiaro che, da un lato esistono le tutele giusprivatistiche dei meccanismi istituzionali atti a sorreggere la *Respublica*, e dall'altro vi sono le scelte fatte dai governanti, cui non sono estranee gli *arcana imperii*. In altre parole, Vico considera il diritto privato come corrispettivo dell'affermazione di una struttura sociale aristocratica e il diritto pubblico alla stregua del rafforzamento della produzione giuridica nelle mani di un principe. D'altro canto, la considerazione della proprietà quale elemento fondante nell'ordine civile non era appannaggio esclusivo delle teorie vichiane, ma era parte integrante delle discussioni che si tenevano all'interno della scuola giuridica napoletana, a cominciare dalle *Disceptationes forenses* di Giuseppe Valletta²⁶.

La prima acquisizione giuridica del mondo umano è il principio di autorità²⁷, inteso come *usus et auctoritas fundi*²⁸; nello scontro tra *auctoritates* si fa strada il principio di

²² G.B. VICO, *De Uno*, p. 330.

²³ R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, pp. 45-46.

²⁴ G.B. VICO, *De Uno*, p. 76.

²⁵ Cfr. G. CAPOGRASSI, *Domini, libertà e tutela nel «De uno»*, in G. CAPOGRASSI, *Opere*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 11-28; in particolare pp. 19-26.

²⁶ Cfr. N. BADALONI, *Introduzione a G.B. Vico*, Milano, Feltrinelli, 1961, pp. 167-226.

²⁷ Giuseppe Capograssi afferma, in proposito, che «[q]uesta unità così profonda e connaturale, questa connessione implicita e indistruttibile, questa ulteriore realizzazione della unità originaria dell'anima, nell'attività pratica, è l'autorità, la prima autorità, l'autorità naturale». G. Capograssi, *Domini, libertà e tutela nel «De uno»*, p. 19.

²⁸ G.B. VICO, *De Uno*, p. 111.

autotutela, un criterio fondamentale e naturale dello *ius gentium* che si identifica, al riguardo, con lo *ius violentiae*²⁹. Senza voler entrare nel merito di aspetti che non è possibile affrontare del tutto in questa sede, ciò che emerge è l'idea che il diritto pubblico discenda dal diritto privato, attestato dal passaggio senza soluzione di continuità dallo *ius violentiae* delle «genti maggiori»³⁰ allo *ius civile* delle «genti minori»³¹ ed alla fondazione dei regni eroici e poetici, costituenti le prime forme di aggregazione statale³². In altre parole, Vico considera il diritto privato «come diritto *tout court*, ponendolo [...], quale fondamento privatistico di una trattazione giuspubblicistica e di tipo ordinamentale»³³. Del resto, la cellula più elementare della società e dell'universo privatistico è la famiglia che, per certi versi, può essere considerata come una piccola *Respublica*. Maturando in maniera sempre più accurata queste riflessioni, Vico giungerà dapprima ad una puntualizzazione di questi argomenti nel *De constantia iurisprudentis* (1721), e successivamente alla loro ulteriore amplificazione, con la stesura del suo capolavoro.

La prima stesura della *Scienza nuova*, intitolata *Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti* (1725), contiene già nel titolo il riferimento al diritto naturale. Nel capo I, *Motivi di meditare quest'opera*, Vico dichiara il desiderio di confutare le teorie degli scettici e dei pirronisti (ma occorrerebbe aggiungere anche l'opposizione a Bayle e all'ateismo), stabilendo la necessità di fondare un diritto vero ed eterno, da tutti, sempre, e dovunque accettato, e dei giusnaturalisti, che avevano confuso il «diritto naturale delle nazioni» con il «diritto naturale de' filosofi»³⁴. Gli errori di partenza di questi pensatori avevano loro impedito di comprendere l'importanza delle lingue, dei costumi, delle istituzioni, delle religioni nella costruzione del diritto naturale. Il parallelismo fra filogenesi e ontogenesi che Vico istituisce per delineare il progresso dell'umanità in conformità all'evoluzione dell'individuo, attesta proprio la volontà di superare la concezione giusnaturalistica, fondata sulla convinzione che l'uomo presentasse, sin dalle origini, le stesse caratteristiche di razionalità dell'età moderna. Da qui, pure la necessità di mettere da parte la tesi contrattualistica che era improponibile per esseri primitivi viventi in condizioni di semi-bestialità. Restringendo, poi, la questione ad un ambito prettamente giuridico, Vico manifesta pure la sua opposizione nei confronti

²⁹ G.B. VICO, *Ivi*, pp. 106-115. Cfr. R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, p. 91.

³⁰ «Nomino genti maggiori quelle che vivevano avanti la formazione delle civili società e l'instituzione delle leggi». G.B. VICO, *De Uno*, p. 112.

³¹ «Ma coll'appellazione di genti minori, io voglio significare le nazioni già pervenute alla condizione di civili società e di politici governi». *Ibidem*.

³² *Ivi*, p. 156.

³³ Cfr. R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, p. 50.

³⁴ G.B. VICO, *Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la quale si ritrovano i principi di altro sistema del diritto naturale delle genti* (1725), in G.B. VICO, *Opere*, p. 983. Nella *Vita scritta da se medesimo*, Vico afferma: «Nello che hanno errato di concerto Grozio, Seldeno e Pufendorfio [...] onde han confuso il diritto naturale delle nazioni, uscito coi costumi delle medesime, col diritto naturale de' filosofi, che quello hanno inteso per forza de' raziocini, senza distinguervi con un qualche privilegio un popolo eletto da Dio per lo suo vero culto, da tutte le altre nazioni perduto». G. B. VICO, *Vita di Giambattista Vico scritta da se medesimo*, in G.B. Vico *Opere*, in A. BATTISTINI (ed), p. 59.



della corrente del *mos gallicus*, dominante a Napoli all'inizio del Settecento, che presumeva di poter costruire un sistema giuridico universalmente valido, prescindendo dal contesto politico, sociale e storico nel quale un sistema giuridico prende corpo³⁵. Queste ed altre riflessioni saranno ulteriormente sviluppate nelle altre due edizioni del capolavoro vichiano.

In particolare, nei *Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni* (1744) le problematiche relative al diritto naturale vengono calate più distintamente all'interno della scansione delle tre età (divina, eroica, umana), in cui si producono pure «tre spezie di giurisprudenze» e «tre spezie di diritti naturali»:

Il primo diritto fu divino, per lo quale credevano e sé e le loro cose essere tutte in ragion degli dèi, sull'opponione che tutto fussero o facessero i dèi. Il secondo fu eroico, ovvero della forza, ma però prevenuta già dalla religione, che sola può tener in dovere la forza, ove non sono, o, se vi sono, non vagliono, le umane leggi per raffrenarla. Perciò la provvidenza dispose che le prime genti, per natura feroci, fussero persuase di sì fatta religione, acciocché si acquetassero naturalmente alla forza, e che, non essendo capaci ancor di ragione, estimassero la ragione dalla fortuna, per la quale si consigliavano con la divinazion degli auspici. Tal diritto della forza è 'l diritto di Achille, che pone tutta la ragione nella punta dell'asta. Il terzo è 'l diritto umano dettato dalla ragion umana tutta spiegata³⁶.

La giurisprudenza, nel mondo antico, diventa sin dall'inizio una branca ambita dai patrizi, che, attraverso le norme giuridiche, sottomettono i plebei, riducendoli al rango di sudditi. Per quanto si possa convenire sul fatto che concetti come quello di verità e di giustizia siano scolpiti nella mente umana e siano legati, in qualche modo, alla *vis veri* che non ha abbandonato l'uomo nemmeno dopo il peccato originale, è tuttavia doveroso sottolineare come la giurisprudenza sia sempre espressione delle esigenze di coloro che dominano in un determinato periodo storico. D'altro canto, proprio per questo motivo, Vico evidenzia il prodursi di sostanziali cambiamenti nel passaggio da una fase all'altra, come, per esempio, nel passaggio dalla repubblica al principato, in cui con l'istituzione dell'impero viene a determinarsi un forte accentramento del potere legislativo nelle mani di uno solo³⁷. In ogni caso, ciò che distingue una fase storica dall'altra è la forma di governo che è espressione di una determinata fase e dell'organizzazione politica che ad essa inerisce³⁸. In termini più generali Vico ci dice che 1) ad uno specifico grado di sviluppo della mente umana corrisponde un determinato sistema giuridico e politico; 2) che il diritto è condizionato sia storicamente sia socialmente dalle istituzioni umane. Ragion per cui, le stesse forme di Stato (aristocrazia, democrazia, monarchia) sono condizionate dal processo di sviluppo dell'umanità e, contemporaneamente,

³⁵ A.C. 'T HART, *La metodologia giuridica vichiana*, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XII-XIII/1982-1983, pp. 5-28; in particolare pp. 9-16.

³⁶ G.B. VICO, *SN44*, p. 862; cpvv. 922-924.

³⁷ G.B. VICO, *SN44*, p. 530; cpvv. 286-287.

³⁸ Al riguardo risultano interessanti le riflessioni di Norberto Bobbio, che afferma: «per il Vico [...] il passaggio da una fase storica ad un'altra può dirsi avvenuto quando una determinata forma di governo si è trasformata in modo tale da dare origine alla nuova». N. BOBBIO, *Vico e la teoria delle forme di governo*, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», VIII/1978, pp. 5-27; citazione a p. 20.

esercitano i loro condizionamenti sugli uomini. Detto in altri termini, «[s]ulla base della realizzazione concreta delle forme di stato ogni popolo crea il suo specifico diritto positivo, il quale però contiene delle caratteristiche globali corrispondenti alle forme di stato»³⁹. Di conseguenza, il diritto delle aristocrazie è rigido e formale, quello delle democrazie e delle monarchie più libero e più razionale⁴⁰. Seguendo un po' le tappe storiche che Vico presenta a proposito dei vari tipi di ordinamento, cogliamo, nell'ambito della «Dignità» LXXVI, la seguente affermazione: «È volgar tradizione che la prima forma di governo al mondo fusse ella stata monarchica»⁴¹. Dopo il lungo periodo nel quale gli uomini vivevano come nomadi, in condizioni ferine, col formarsi delle prime famiglie si assiste al delinearci di una struttura monarchica; infatti, questa fase, nota come età degli dèi, è caratterizzata dal fatto che

i padri nello stato delle famiglie dovettero esercitare un imperio monarchico, solamente soggetto a Dio, così nelle persone come negli acquisti de' lor figliuoli e molto più de' famoli che si erano rifuggiti alle loro terre, e sì che essi furono i primi monarchi del mondo de' quali la storia sacra hassi da intendere ove gli appella "patriarchi"⁴².

È con l'istituzione della figura mitologica di Giunone, la seconda divinità delle genti maggiori, che si formano le famiglie e quindi si avviano le prime forme di monarchia. La dea, infatti, è l'«universale fantastico» dei matrimoni, susseguenti al formarsi della «moral virtù», in conseguenza della quale i primi uomini «tennero in freno il vezzo bestiale d'andar errando da fiere per la gran selva della terra»⁴³. Giunone, inoltre, è colei che «comanda delle grandi fatiche ad Ercole detto tebano [...] perché la pietà co' matrimoni è la scuola dove s'imparano i primi rudimenti di tutte le grandi virtù»⁴⁴. Giunone, tuttavia, rappresenta solo l'inizio della formazione dei nuclei familiari: perché questi si consolidino e si compattino occorre aspettare le tappe successive che Vico descrive nella sezione quarta del secondo libro, chiamata «Iconomica poetica». I primi monarchi furono i «padri» che ebbero prevalentemente una duplice funzione: religiosa e legislativa⁴⁵ ed ebbero anche il compito di scegliere i luoghi nei quali stanziarsi con le loro famiglie. Il secondo capitolo della sezione quarta, invece, è dedicato all'incorporazione, all'interno dei nuclei familiari, dei cosiddetti «famoli», ossia di quegli uomini ancora viventi allo stadio ferino che, per sottrarsi ai loro simili violenti, cercarono riparo presso i padri eroi. La protezione accordata aveva come controparte l'assoggettamento e la sottomissione di tipo servile, con la quale si instaurarono i primi rapporti di forza della storia. Per quanto possa sembrare paradossale, questa condizione contribuisce notevolmente allo sviluppo della società, poiché mentre alcuni (ossia i «famoli») vengono sottoposti a lavori onerosi, altri (cioè gli «eroi») possono dedicarsi alle attività che

³⁹ A.C. 'T HART, *La metodologia giuridica vichiana*, p. 6.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ G.B. VICO, *SN44*, p. 522; cpv. 255.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ G.B. VICO, *SN44*, p. 644; cpv. 504.

⁴⁴ *Ivi*, p. 649; cpv. 514.

⁴⁵ G.B. VICO, *SN44*, p. 655; cpv. 521.



favoriscono il progresso “sociale”; Vico, infatti, afferma: «Or, in sì fatte famiglie innanzi delle città vivendo i famoli in condizione di schiavi [...] i figliuoli degli eroi, per distinguersi da quelli de’ famoli, si dissero “*liberi*”, da’ quali infatti non si distinguevano punto»⁴⁶. In altre parole, anche se l’Autore non lo dice espressamente, il profitto ricavato dal lavoro dei «famoli» permetteva ai «padri» di aumentare il proprio potere e di avere sempre maggiore prestigio sociale ed economico⁴⁷. Stando alla divisione che Vico opera nella sezione nona del Libro IV, al capitolo I, la storia presenta «tre spezie di ragioni» e a questa fase appartiene la prima che fu

divina, di cui Iddio solamente s’intende, e tanto ne sanno gli uomini quanto è stato lor rivelato [...]. Ov’è da ammirare la provvidenza, che, ne’ primi tempi che gli uomini del gentilesimo non intendevan ragione (lo che sopra tutto dovet’essere nello stato delle famiglie), permise loro ch’entrassero nell’errore di tener a luogo di ragione l’autorità degli auspici e co’ creduti divini consigli di quelli si governassero, per quella eterna propietà: ch’ove gli uomini nelle cose umane non vedon ragione, e molto più se la vedon contraria, s’acquetano negl’imprevedibili consigli che si nascondono nell’abisso della provvidenza divina⁴⁸.

Ora, con il termine «ragioni» il filosofo napoletano intende riferirsi a dei sistemi istituzionali considerati nel loro complesso e la «ragione divina», proprio perché è la prima, contribuisce a formare le menti umane. Nella prima fase, in cui la giurisprudenza è una «teologia mistica»⁴⁹, le leggi venivano osservate alla lettera, poiché, come riporta Vico nella CIX «Dignità», le parole stesse avevano un enorme peso⁵⁰. Tuttavia, l’ingigantirsi del potere degli eroi genera, alla lunga, dei processi sociali contrari, a cominciare dal risentimento dei «famoli». Vico sottintende, dunque, che l’estensione del fenomeno oppressivo, portato alle estreme conseguenze, possa produrre reazioni imprevedibili.

Nel capitolo quarto dell’«Economica poetica», in cui troviamo la trattazione del tema dei «caratteri doppi»⁵¹, e ancor di più nella sezione quinta del Libro II, intitolata «Politica poetica», si assiste infatti alle prime rivolte dei «famoli»⁵² che, a loro volta, inducono i padri ad organizzarsi, unendosi in «ordini», al fine di resistere «alle moltitudini de’ famoli sollevati»⁵³. Le figure di Minerva⁵⁴ e di Mercurio⁵⁵ sottolineano questi avvenimenti e il conflitto fra i «famoli», ormai definiti «plebei», e i «padri», chiamati «patrizi»; questi ultimi concedono ai «plebei» alcuni benefici che si rivelano, però, ingannevoli, tanto è

⁴⁶ *Ivz*, p. 679; cpv. 556.

⁴⁷ *Ivz*, p. 680; cpv. 948.

⁴⁸ *Ivz*, p. 873; cpv. 948.

⁴⁹ *Ivz*, p. 442; cpv. 37.

⁵⁰ Vico, infatti, afferma: «Gli uomini di corte idee stimano dritto quanto si è spiegato con le parole». G.B. VICO, *SN44*, p. 538; cpv. 319.

⁵¹ *Ivz*, pp. 693-694; cpv. 579-581.

⁵² «Ma ripigliando il ragionamento, con la morte de’ loro padri restando liberi i figliuoli di famiglia di tal monarchico imperio privato, anzi riassumendolo ciascun figliuolo intieramente per sé [...], e i famoli dovendo sempre vivere in tale stato servile, a capo di lunga età naturalmente se ne dovettero attediare per la *Dignità* da noi sopra posta: che “l’uomo soggetto naturalmente brama sottrarsi alla servitù”. G.B. VICO, *SN44*, p. 696; cpv. 583.

⁵³ *Ivz*, p. 697; cpv. 584.

⁵⁴ *Ivz*, pp. 701-702; cpv. 589.

⁵⁵ *Ivz*, p. 713; cpv. 604.

vero che ciò che ne consegue non è un miglioramento delle condizioni della classe subalterna, ma un irrobustimento del potere dei forti⁵⁶.

Vico indaga, così, uno dei meccanismi dell'oppressione. Precisamente egli indugia sul fatto che coloro che sono stati favoriti dalle circostanze, sfruttano la posizione di vantaggio nella quale si trovano per esercitare il loro potere sugli altri. L'uomo rimane lupo per l'altro uomo, come voleva Hobbes, ma anziché uccidere preferisce cogliere al volo la situazione per ottenere vantaggi in prospettiva futura. In particolare, gli «eroi» fingono altruismo, accordando protezione ai poveri scampati, ma nella realtà essi approfittano della situazione per sottometterli. L'operazione di sfruttamento della natura e i lavori che la società richiede sono, infatti, molto onerosi. Ai giusnaturalisti, che nel riflettere sul diritto di schiavitù, avevano avanzato la tesi del diritto di conquista come fonte della dicotomia fra un diritto naturale, che negava la schiavitù, e un diritto civile, che la incoraggiava, finendo di fatto col legittimare il diritto di schiavitù – adducendo peraltro il pretesto che vi erano tracce della sua presenza anche nel diritto romano –, Vico risponde attraverso la problematizzazione della questione. Vi sono dei rapporti di forza che si costruiscono nella storia e questi dipendono da fattori molteplici, fra i quali primeggiano gli interessi di classe, sotto forma di benefici, e il diritto di proprietà⁵⁷. Nella presentazione di queste contese Vico mostra di cogliere un parallelismo fra età eroica e medioevo, dal momento che determinati vincoli e *nexi* si ritroveranno nell'età della barbarie ritornata, nella quale emergeranno rapporti di vassallaggio e forme servili altrettanto onerose⁵⁸.

Si assiste, quindi, alla presentazione di varie forme di occupazione del suolo, che vanno dalla semplice concessione aperta anche ai plebei (il «dominio bonitario») fino a forme via via sempre più ristrette ai soli nobili (il «dominio quiritario» e il «dominio civile»)⁵⁹. Se le classi subalterne sanno controbilanciare la forza di chi detiene il potere, è possibile tendere verso una maggiore equità o quantomeno arginare le sopraffazioni. Nell'affermare questo, Vico mostra di opporsi alla concezione aristotelica, che lo Stagirita espone nel primo libro della *Politica*, secondo la quale vi sono uomini schiavi per natura⁶⁰. Vico lascia invece intravedere che sono solo le condizioni storiche, politiche, sociali ed economiche a produrre la schiavitù. Soprattutto, egli lega la condizione servile

⁵⁶ *Ivì*, p. 707; cpv. 597.

⁵⁷ *Ivì*, pp. 709-710; cpv. 600-602.

⁵⁸ Interessanti riflessioni su questo argomento si trovano in G. GIARRIZZO, *Vico la politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, pp. 22-25; R. RUGGIERO, *Nova scientia tentatur*, pp. 93-95.

⁵⁹ In merito a tale questione, Pasquale Guaragnella afferma quanto segue: «Tuttavia, considerando che Vico impiega il lessico giuridico in accezioni sempre molto allargate (e soprattutto volte al suo personale disegno) è probabile che il filosofo napoletano qui abbia colto nel segno una questione assai importante, ossia il passaggio da un diritto di proprietà inteso come diretta disponibilità concreta e materiale degli oggetti, ad un *dominium* divenuto per la prima volta, nella riflessione dei giuristi romani, fattispecie astratta e dunque istituto giuridico. Dunque una successione cronologica di mentalità giurisprudenziali via via più raffinate ed evolute: una prima più legata ad elementi 'tattili', una successiva e più matura capace di razionalizzazioni tecniche». P. GUARAGNELLA, *Dalla «Politica poetica» alla «Ragion di Stato» nella Scienza nuova*, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXXIII/2003, pp. 85-101; in particolare p. 97.

⁶⁰ Aristotele afferma che «è evidente che taluni sono per natura liberi, altri, schiavi, e che per costoro è giusto essere schiavi». ARISTOTELE, *Politica*, Roma-Bari, Laterza, 2000, I, 5, 1255a, p. 12.



alla guerra e al diritto di guerra o quantomeno alla dimensione conflittuale che si genera fra le classi sociali. Attraverso quest'ampia problematizzazione della questione, Vico ha così dato una risposta ai giusnaturalisti. Grozio, Pufendorf, Selden si erano fermati al primo polo, perdendo di vista la realtà con tutte le sue molteplici sfaccettature. Di conseguenza, essi non avevano colto nemmeno un'altra importante questione: gli uomini non possono illudersi di dar vita ad un sempre lineare progresso, ma devono fare attenzione a mantenere un certo equilibrio, anche perché rischiano facilmente di incorrere in una fase di decadenza, nella quale primeggiano la corruzione e la dissolutezza⁶¹. Il tema del «ricorso storico», d'altro canto, sta ad attestare proprio il rischio che le «nazioni» possano tornare ad una bestialità che potrebbe risultare ben peggiore della ferinità originaria.

2. «Ragion di Stato» fra *aequitas naturalis* ed *aequitas civilis*

La metodologia di Vico relativamente all'ambito giuridico e alla questione del diritto naturale ha implicazioni politiche legate alla situazione napoletana della prima metà del Settecento. La netta prevalenza degli interessi privati rappresentati dal clero e dalla nobiltà, richiedeva una presa di posizione netta per poter scongiurare lo smembramento dello Stato. In questo senso va inquadrata la necessità, da parte di Vico, di affermare il rafforzamento del potere centrale e la limitazione dei privilegi di forze particolaristiche, nonché di rendere esplicita la priorità dello Stato rispetto alle libertà individuali. All'interno di questo contesto va collocato l'interesse che Vico prova per il diritto romano. Come si è visto, la narrazione delle contese sociali e la dialettica fra *ius privatum* e *ius publicum*, unite alla necessità di custodire le leggi elaborate dai *patres*, avevano fatto emergere un'altra questione significativa, intrecciata al problema del diritto naturale: la ragion di Stato. Vico affronta questo tema in maniera graduale, in particolare a partire dal capitolo XI del *De nostri temporis studiorum ratione*, in cui, nello stabilire la distinzione fra «equità naturale» ed «equità civile», identifica quest'ultima con la «giusta ragion di Stato»⁶².

In quest'opera si delinea un percorso giurisprudenziale che passa da una concezione circoscritta del potere, definita «arcano potentiae», - in cui il potere è detenuto dai patrizi, non ancora costituiti in ordine, che fungono da classe egemone avente nelle mani il possesso dello *ius rigidissimum* -, ad una concezione, per così dire, più ampia ed allargata del concetto di «arcano».

Vico evidenzia una visione unitaria dell'aristocrazia detentrici del potere. Soprattutto egli fa emergere la funzione pubblica da essa esercitata nel tutelare la sacralità della legge, espressa dal termine *iustum*, con cui si designava qualunque disposizione

⁶¹ G.B. VICO, *SN44*, p. 966; cpv. 1102.

⁶² G.B. VICO, *De nostri temporis studiorum ratione*, p. 189.

legislativa⁶³. La ragion di Stato, nel caso specifico, è espressione della forza dei migliori che si erigono a custodi della cosa pubblica.

Il passaggio dalla repubblica all'impero corrisponde ad una modificazione del tessuto giuridico, per cui la giurisprudenza «non era più in tutto e per tutto quella d'una volta. Nelle *res humanae* era compreso, ormai, soltanto il diritto privato, dal quale quello pubblico era stato scisso: il che significò, per la filosofia del diritto, l'inizio del declino»⁶⁴. In questo contesto lo *iustum* venne subordinato all'*aequum* e la giurisprudenza abbandonò la veste di uno *ius rigido* per identificarsi con uno *ius benigno*. Si passò, così, da una concezione secondo la quale la legge era considerata l'arcano del potere dei patrizi contro la plebe, ad una concezione in base alla quale essa divenne l'arcano del potere degli imperatori contro i patrizi⁶⁵. Non casualmente, si afferma che la giurisprudenza «prius erat scientia iusti: hodie est ars aequi»⁶⁶. L'unità iniziale, fondata su una «unica pratica delle tre branche del diritto»⁶⁷ – *ius privatum*, *ius publicum*, *ius sacrum* – si è scissa in tre pratiche diverse, ragion per cui il diritto sacro e quello privato, un tempo scaturenti dall'unicità del diritto pubblico, sono stati irrimediabilmente separati. Per sopperire ai disguidi che si creano nello Stato, il giurista ha come unica possibilità quella di convergere verso l'«equità civile», che coincide con la «giusta ragion di Stato»⁶⁸; nell'ottica vichiana si tratta di «quell'equità civile ch'è, sì, la stessa equità naturale», ma che a differenza di quest'ultima non si sofferma sui particolarismi dell'utilità privata, bensì contempla la necessità di privilegiare il bene pubblico. Solo attraverso tale modalità risulta possibile scongiurare le *dominationis flagitia*, «ossia scelleraggini della tirannide»⁶⁹, in tutto e per tutto coincidenti con la cattiva ragion di Stato⁷⁰.

Al riguardo, Biagio De Giovanni sostiene che, partito da una visione rigoristica della legge, concentrata intorno alla scienza dello Stato, in cui il diritto pubblico prevale su quello privato, Vico finisce col contemplare una concezione della legge aperta alle esigenze dell'equità, probabilmente a causa di una presa di coscienza focalizzata sulle condizioni problematiche delle classi popolari del suo tempo⁷¹. In ogni caso, è a partire dal *Diritto universale* che queste argomentazioni si fanno sempre più approfondite.

Nel contesto della *Sinopsi del diritto universale*, ad esempio, appare evidente che lo *ius* del mondo antico, tutto intessuto di rigore, in origine si era concentrato sulla

⁶³ *Ivi*, p. 167.

⁶⁴ *Ivi*, p. 171.

⁶⁵ *Ivi*, p. 175.

⁶⁶ *Ivi*, p. 176.

⁶⁷ *Ivi*, p. 183.

⁶⁸ *Ivi*, p. 187.

⁶⁹ *Ivi*, p. 189.

⁷⁰ Sulle problematiche relative alla ragion di Stato esiste un'ampia bibliografia. Fra i vari testi, in questa sede ricordiamo R. DE MATTEI, *Il problema della «Ragion di Stato» nell'età della Controriforma*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979; M. VIROLI, *Il significato storico della nascita del concetto di ragion di Stato*, in A.E. BALDINI (ed), *Aristotelismo politico e Ragion di Stato*, Atti del Convegno internazionale di Torino, 11-13 febbraio 1993, Firenze, Olschki, 1995, pp. 67-81.

⁷¹ Cfr. B. DE GIOVANNI, *Il «De nostri temporis studiorum ratione» nella cultura napoletana del primo Settecento*, p. 179.



struttura delle «genti minori»⁷² e in seguito, con l'accrescersi della complessità dei rapporti sociali, passando dalla fase degli «eroi della giusta forza privata» a quella degli «eroi della giusta forza pubblica»⁷³, si allargò fino ad estendersi al diritto delle «genti maggiori».

Nel *De Uno* Vico chiarisce innanzitutto che l'arcano delle leggi sorge spontaneamente «per la forza istessa delle cose»⁷⁴. Il capitolo CLXXVII pone una novità rispetto al *De nostri temporis studiorum ratione*: la giurisprudenza rigida dei governi aristocratici, strettamente connessa con la *aequitas civilis*, non è più inquadrata come *scientia iusti*, opposta alla più tarda *ars aequi*, ma è concepita come *ars aequi iuris*⁷⁵. In proposito, Enrico Nuzzo sostiene che «la visione di compenetrazione tra gli opposti (*certum-verum, ordo civilis-ordo naturalis*)» che Vico conquista nel *De Uno*, gli consente di cogliere un elemento costitutivo di *aequum* anche nelle forme più antiche e rigide di civiltà⁷⁶.

Al tempo stesso Vico delinea in maniera più netta anche il formarsi di istituzioni e pratiche governative dotate di un potere arcano e tendente alla ragion di Stato⁷⁷. La prima forma di ragion di Stato è quella delle aristocrazie ottimatzie, mentre la seconda si afferma col principato e porta al consolidarsi dell'arcanizzazione del potere politico, esercitato perlopiù nei gabinetti del sovrano. Vico sostiene, comunque, che il *verum*, con l'apporto della divina provvidenza, si afferma pure grazie agli *arcana rerumpublicarum*, in conseguenza dei quali gli imperatori, inconsapevolmente, si adoperano per l'affermazione dell'eterna verità⁷⁸. La ragion di Stato che si afferma con l'impero, allora, si qualifica come giusta pur «senza bisogno di dirla tale»⁷⁹, proprio per il fatto che essa è viatico verso la verità.

Nel contesto della *Scienza nuova* il problema della ragion di Stato viene affrontato all'interno della scansione in tre età dell'umanità, nel cui ambito «si truova aver camminato con lo stess'ordine, in ciascun suo tempo, un'acconcia giurisprudenza»⁸⁰. Nella prima età l'interpretazione dei misteri degli oracoli viene affidata ai «poeti teologi», che si dice siano i fondatori del mondo umano. In questa fase, nella quale gli oracoli ed altri segni corporei sono interpretati come «divini avvisi, perché creduti venire dagli dèi»⁸¹,

⁷² G.B. VICO, *Sinopsi del diritto universale*, in *Opere giuridiche*, p. 14.

⁷³ *Ivi*, p. 15.

⁷⁴ G.B. VICO, *De Uno*, p. 236.

⁷⁵ *Ivi*, p. 261.

⁷⁶ E. NUZZO, *Il declino della quiete. Tra aristotelismo politico e ragion di Stato a Napoli dal primo Seicento a Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014, pp. 217-259; in particolare, pp. 245-246.

⁷⁷ G.B. VICO, *De Uno*, p. 294.

⁷⁸ *Ivi*, pp. 336-337.

⁷⁹ G. CRIFÒ, *Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, Jovene, vol. V, 1984, pp. 2061-2085; citazione a p. 2076.

⁸⁰ G.B. VICO, *SN44*, p. 442; cpv. 36.

⁸¹ *Ibidem*.

la divina autorità «tiene lo stesso luogo che di ragione»⁸², dal momento che «in Dio, ch'è tutto ragione, la ragion e l'autorità è una medesima cosa»⁸³.

La seconda età, corrispondente alla «giurisprudenza eroica, tutta scrupolosità di parole»⁸⁴, si identifica con la

ragion di Stato, detta da' romani "*civilis aequitas*"; la quale Ulpiano tralle *Degnità* sopra ci diffinì da ciò ch'ella non è naturalmente conosciuta da ogni uomo, ma da pochi pratici di governo, che sappian vedere ciò ch'appartiene alla conservazione del gener umano»⁸⁵.

Nell'esaltare l'eroismo di questi primi popoli, comunque, Vico non può fare a meno di mettere in risalto che in questa fase l'osservanza delle leggi è connessa, fra l'altro, ad un «sommo privato interesse»⁸⁶; ragion per cui, gli eroi badavano sì alla «salvezza comune delle loro patrie»⁸⁷, ma non trascuravano nemmeno il loro «privato grande interesse»⁸⁸. La terza età è quella dei «tempi umani»⁸⁹ in cui si afferma l'*aequum bonum*, espressione della «ragion naturale», che dai giureconsulti è chiamata *aequitas naturalis*. Tale fase è quella delle «repubbliche libere popolari», ma è pure «connaturale alle monarchie, nella qual'i monarchi hanno avvezzati i sudditi ad attendere alle loro private utilità, avendosi essi preso la cura di tutte le cose pubbliche, e vogliono tutte le nazioni soggette uguagliate tra loro con le leggi, perché tutte sieno egualmente interessate allo Stato»⁹⁰.

In questa età bastano «pochi sapienti di Stato per consigliare con equità civile le pubbliche emergenze ne' gabinetti, e moltissimi giureconsulti di giurisprudenza privata, che professa equità naturale, per ministrare giustizia a' popoli»⁹¹. Insomma, mentre nei governi aristocratici – in cui gli eroi «avevano privatamente ciascuno gran parte della pubblica utilità, ch'erano le monarchie famigliari conservate lor dalla patria, e [...] posponevano i privati interessi minori; onde naturalmente, e magnanimi, difendevano il ben pubblico, ch'è quello dello Stato, e saggi, consigliavano d'intorno allo Stato»⁹² – prevale quasi naturalmente l'*aequitas civilis*, «ne' tempi umani, ne' quali gli Stati provengono o liberi popolari o monarchici, perché i cittadini ne' primi comandano il ben pubblico, che si ripartisce loro in minutissime parti quanti son essi cittadini, che fanno il popolo che vi comanda, e ne' secondi son i sudditi comandati d'attender a' loro privati interessi e lasciare la cura del pubblico al privato principe»⁹³, risulta più appropriata

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ivi*, p. 442; cpv. 38.

⁸⁵ *Ivi*, pp. 873-874; cpv. 949.

⁸⁶ *Ivi*, p. 443; cpv. 38.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ivi*, p. 875; cpv. 951.

⁹⁰ *Ivi*, p. 444; cpv. 39.

⁹¹ *Ivi*, p. 875; cpv. 951.

⁹² *Ivi*, pp. 874-875; cpv. 950.

⁹³ *Ibidem*.



l'*aequitas naturalis*⁹⁴. Si assiste, di conseguenza, ad un ridimensionamento della ragion di Stato, che ha come corrispettivo il progressivo processo di desacralizzazione del diritto⁹⁵; al tempo stesso, si assiste al fenomeno del restringimento della pratica della giustizia nei «gabinetti» dei monarchi. In questo modo, l'«equità civile», ossia la ragion di Stato, non scompare del tutto, ma si circoscrive nell'ambito delle sole stanze del potere, alle quali possono accedere, oltre al sovrano, solo i più stretti consiglieri.

Per contro, si assiste ad un ampliamento dell'equità naturale con l'accrescimento del numero dei giureconsulti che si occupano dell'utilità privata dei cittadini. Vico problematizza, dunque, la questione della ragion di Stato, sottoponendola ad una storicizzazione. Egli non dice che la ragion di Stato vada del tutto eliminata, poiché esistono degli ambiti, quelli strettamente pertinenti alla sfera politica e istituzionale, nei quali essa può avere una sua validità. È lecito, dunque, che il processo di incivilimento dei popoli si accompagni ad un mantenimento della ragion di Stato, purché il potere del sovrano venga il più possibile contenuto, magari avvalendosi dell'apporto di figure illuminate, come giuristi, letterati, eruditi o sapienti, che impediscano al principe di diventare un tiranno e all'«equità civile» di degenerare in una cattiva ragion di Stato. In questo senso è giusto affermare che per Vico «il potere, anche quello prudenzialmente arcano, debba essere affidato ai 'pochi' che risultino 'migliori', o sappiano farsi assistere dai 'migliori'»⁹⁶. Al tempo stesso, è necessario che sia adeguatamente contenuto il raggio d'azione dell'equità naturale, onde evitare che gli interessi privati e le eccessive intemperanze della moltitudine possano incrinare la forza dello Stato. Occorre, al riguardo, che gli intellettuali facciano valere la loro capacità pedagogica e la loro erudizione, esaltando il ruolo di una eloquenza⁹⁷ impregnata di *doctrina civilis*, che sappia convincere la moltitudine a preferire il bene comune alle utilità private, che spesso risultano dannose per la comunità e per lo Stato⁹⁸.

⁹⁴ Sull'argomento interessanti risultano le argomentazioni di A.C. 'T HART, *La metodologia giuridica vichiana*, pp. 18-20. Soprattutto, lo studioso sottolinea le differenze che intervengono fra *De ratione* e *Scienza nuova* relativamente allo sviluppo storico del diritto e dello Stato: «nel *De ratione* il giurista - afferma 't Hart - deve considerare prima se la prescrizione della legge non è in contrasto con la costellazione politica e sociale del proprio tempo, ed il criterio è dunque, l'*aequitas civilis* o la "giusta ragion di stato; nella *Scienza nuova* il criterio diventa invece l'*aequitas naturalis*».

⁹⁵ Cfr. E. NUZZO, *Il declino della quiete*, p. 253.

⁹⁶ *Ivi*, p. 259.

⁹⁷ In questo ambito un altro aspetto interessante, che in questa sede non è stato affrontato, sarebbe quello del legame che Vico istituisce fra lingua e diritto. Relativamente a tale argomento risultano fortemente interessanti, fra le altre, le riflessioni contenute in A.C. 'T HART, *La metodologia giuridica vichiana*, pp. 23-26.

⁹⁸ Cfr. G. GIARRIZZO, *Vico la politica e la storia*, pp. 80-83; B. DE GIOVANNI, *Il «De nostri temporis studiorum ratione» nella cultura napoletana del primo Settecento*, pp. 177-188.